



Assistance

**Alleati
contro gli
imprevisti**

Tutela Legale

Affronta gli imprevisti e le controversie di tutti i giorni senza preoccupazioni

Oggetto dell'Assicurazione

- Le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- Le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- Le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
- Le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- Le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- Le spese per il contributo unificato;
- Le spese di giustizia in sede penale;
- Le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- Gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- Le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- Le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- Le spese derivanti da procedimenti arbitrari.



PERSONE FISICHE

TUTELA VEICOLO

ASSICURATI

Se scelta l'opzione "VEICOLO"*:

- o i veicoli a motore indicati in polizza, compreso il traino di roulotte o carrelli;
- o il proprietario dei veicoli indicati in polizza, anche quando, in veste di pedone, ciclista, o trasportato, sia coinvolto in incidenti stradali;
- o il conducente autorizzato dei veicoli indicati in polizza;
- o i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

Se scelta l'opzione "PATENTE"*:

- o il titolare della patente di guida indicata in polizza, anche quando, in veste di pedone, ciclista, o trasportato, sia coinvolto in incidenti stradali;
- o il veicolo a motore condotto dal titolare della patente di guida indicata in polizza, compreso il traino di roulotte o carrelli;
- o i terzi trasportati sul veicolo assicurato.

Se scelta l'opzione "PARCO VEICOLI"*:

- o il Contraente ed i componenti del suo nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, anche quando, in veste di pedoni, ciclisti, o trasportati, siano coinvolti in incidenti stradali;
- o i veicoli a motore di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, compreso il traino di roulotte o carrelli;
- o il conducente autorizzato dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente;
- o i terzi trasportati sul veicolo assicurato.

GARANZIE

1. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato

- da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
4. Il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
 5. Il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
 6. Le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
 7. L'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

MASSIMALE

€10.000,00 - €15.000,00 - €20.000,00 - €25.000,00 *per evento senza limite annuo.*

Copertura opzionale SOS patente

ASSICURATI

Se scelta l'opzione "VEICOLO":

- o il conducente autorizzato dei veicoli indicati in polizza.

Se scelta l'opzione "PATENTE":

- o il titolare della patente di guida indicata in polizza.

Se scelta l'opzione "PARCO VEICOLI":

- o il conducente autorizzato dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente.

GARANZIE

1. Corso recupero punti:

Nel caso in cui l'Assicurato/Conducente riceva Comunicazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che attesti la perdita di punti patente, a seguito di violazione del codice della strada commessa successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa, qualora l'Assicurato dovesse trovarsi con una dotazione residua, pari o inferiore a 10 punti, su richiesta dell'Assicurato, la Società rimborserà entro il limite di €500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati.

2. Revisione patente:

Qualora l'Assicurato/Conducente commetta infrazioni che comportino l'azzeramento dei punti patente, la Società garantirà entro il limite di €1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida, previa presentazione della documentazione che attesti il pagamento dello stesso.

Copertura opzionale assistenza

GARANZIE

1. Dépannage
2. Soccorso stradale
3. Auto in sostituzione
4. Spese di albergo
5. Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio
6. Recupero del veicolo riparato
7. Informazioni di carattere automobilistico

PERSONE GIURIDICHE

ASSICURATI

Se scelta l'opzione "VEICOLO"*:

- o la Persona Giuridica Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- o i veicoli a motore indicati in polizza;
- o i conducenti autorizzati dei veicoli indicati in polizza;
- o i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

Se scelta l'opzione "PARCO VEICOLI"*:

- o la Persona Giuridica Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- o i veicoli a motore di proprietà della Persona Giuridica Contraente;
- o i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica Contraente;
- o i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

GARANZIE

1. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
4. Il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
5. Il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
6. Le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
7. L'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

MASSIMALE

€10.000,00 - €15.000,00 - €20.000,00 - €25.000,00 *per evento senza limite annuo.*

Copertura opzionale SOS patente

ASSICURATI:

Se scelta l'opzione "veicolo":

- o il conducente autorizzato dei veicoli indicati in polizza.

GARANZIE:

1. **Corso recupero punti:**
nel caso in cui l'assicurato/conducente riceva comunicazione, da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che attesti la perdita di punti patente, a seguito di violazione del codice della strada commessa successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa, qualora l'assicurato dovesse trovarsi con una dotazione residua, pari o inferiore a 10 punti, su richiesta dell'assicurato, la società rimborserà entro il limite di €500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati.
2. **Revisione patente:**
qualora l'assicurato/conducente commetta infrazioni che comportino l'azzeramento dei punti patente, la società garantirà entro il limite di €1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida, previa presentazione - e della documentazione che attesti il pagamento dello stesso.



| TUTELA FAMIGLIA

ASSICURATI

- o Il Contraente
- o I componenti del suo nucleo familiare (come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia).

GARANZIE

1. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
3. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
4. Le controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dal contraente o dai componenti del suo nucleo familiare, sempre che il valore in lite sia superiore ad €250,00;
5. La difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice RC. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio;
6. Le controversie che oppongono le persone assicurate ai propri collaboratori domestici regolarmente assunti;
7. Le controversie con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;
8. Le controversie relative alla proprietà o alla locazione dell'immobile utilizzato come abitazione principale dagli Assicurati;
9. Le controversie originate da contratti stipulati dall'assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore ad €250,00;
10. Il ricorso nei casi di separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.

MASSIMALE

€10.000,00 - €15.000,00 - €20.000,00 – €25.000,00 per evento senza limite annuo.

Copertura opzionale altri immobili

ASSICURATI

- o Il Contraente e i componenti del suo nucleo familiare (come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia) nella loro qualità di proprietari degli immobili ad utilizzo esclusivo degli assicurati o locati a terzi ed espressamente richiamati in polizza.

GARANZIE

1. Le vertenze relative alla proprietà o alla locazione degli immobili, diversi dall'abitazione, direttamente utilizzati dagli Assicurati. La garanzia opera in relazione agli immobili espressamente indicati in polizza.
2. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
3. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
4. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
5. Le vertenze con altre Imprese assicurative per contratti stipulati dalle persone assicurate aventi ad oggetto l'immobile indicato in polizza;
6. Le vertenze con fornitori per i lavori di manutenzione e/o riparazione;
7. L'azione di sfratto per finita locazione o per morosità. La presente garanzia opera con riferimento a casi assicurati originati da fatti accaduti o atti posti in essere almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia ed almeno 180 giorni dopo la decorrenza del contratto di locazione, e sempre che, trattandosi di sfratto per morosità, la prima rata di canone non versata dal locatario si riferisca ad un periodo temporale collocabile almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia. Per questa garanzia il massimale per evento è pari ad €2.500,00.

Copertura opzionale lavoro

ASSICURATI

- o Il Contraente e i componenti del nucleo familiare (come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia) in quanto lavoratori subordinati, con esclusione delle attività che richiedono per il loro svolgimento l'iscrizione ad un albo professionale.

GARANZIE

1. Le controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro;
2. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
3. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
4. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Copertura opzionale cyber risk

ASSICURATI

- o Il Contraente.
- o I componenti del suo nucleo familiare (come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia).

GARANZIE

1. **Lesione della reputazione on-line:**
 - a) l'azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti

- b) Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni; l'intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte per anno (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
2. **Furto d'identità digitale legato al credito:**
l'azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto di identità.
3. **Acquisti on-line/e-commerce:**
le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad acquisti on-line/ecommerce, di controparte; la presente Garanzia si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con valore in lite superiore a €200. mezzi e non di risultato.

Copertura opzionale parco veicoli

ASSICURATI

- o Il Contraente ed i componenti del suo nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, anche quando, in veste di pedoni, ciclisti, o trasportati, siano coinvolti in incidenti stradali;
- o I veicoli a motore di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, compreso il traino di roulotte o carrelli;
- o Il conducente autorizzato dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente;
- o I terzi trasportati sul veicolo assicurato.

GARANZIE

1. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
4. Il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
5. Il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
6. Le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
7. L'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

MASSIMALE

€10.000,00 - €15.000,00 - €20.000,00 – €25.000,00 *per evento senza limite annuo.*

Copertura opzionale SOS patente

ASSICURATI

- o il conducente autorizzato dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente.

GARANZIE

1. **Corso recupero punti:**
Nel caso in cui l'Assicurato/Conducente riceva Comunicazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che attesti la perdita di punti patente, a seguito di violazione del codice della strada commessa successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa, qualora l'Assicurato dovesse trovarsi con una dotazione residua, pari o inferiore a 10 punti, su richiesta dell'Assicurato, la Società rimborserà entro il limite di euro 500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati.
2. **Revisione patente:**
Qualora l'Assicurato/Conducente commetta infrazioni che comportino l'azzeramento dei punti patente, la Società garantirà entro il limite di euro 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida, previa presentazione della documentazione che attesti il pagamento dello stesso.

Copertura opzionale assistenza

ASSICURATI

- o Il Contraente e i componenti del suo nucleo familiare (come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia);
- o L'immobile indicato in polizza;
- o I veicoli a motore di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, compreso il traino di roulotte o carrelli;
- o Il conducente autorizzato dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente;
- o I terzi trasportati sui veicoli assicurati.

GARANZIE

1. Assistenza autoveicoli: traino e depannage
2. Invio di un Eletttricista in caso di urgenza
3. Invio di un Idraulico in caso di urgenza
4. Invio di un Fabbro/Falegname
5. Invio di un Vetraio in caso di urgenza
6. Consulto medico telefonico
7. Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza
8. Trasferimento sanitario programmato
9. Reperimento e consegna farmaci



| TUTELA IMPRESA

ASSICURATI

- o Per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività, lavoratori somministrati e stagisti;
- o Per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività, lavoratori somministrati e stagisti;
- o Per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, lavoratori somministrati e stagisti.

GARANZIE

1. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
3. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; è compresa l'attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato;
4. La difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di RC fino ad un massimo di €2.000. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).

MASSIMALE

€10.000,00 - €20.000,00 - €30.000,00 - €50.000,00 - €100.000,00 per evento senza limite annuo.

Copertura opzionale recupero crediti giudiziale

Recupero crediti, relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'azienda contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente ad 1 (uno)/ 2(due) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a €500,00.

Copertura opzionale contrattuale

GARANZIE

1. Le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività. Salvo altre espresse indicazioni, la presente garanzia si intende riferita all'immobile sito all'indirizzo indicato in polizza;
2. Le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D. L.112/08 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Le controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad €500,00;
4. Le controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, sempre che il valore in lite sia superiore ad €500,00;
5. Le controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad €500,00;
6. Il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Copertura opzionale pacchetto sicurezza

GARANZIE

Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a €1.000.

Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.
- Decreto Legislativo n. 472/1997 (Riforma fiscale e tributaria) norme analoghe e successive integrazioni.

Copertura opzionale parco veicoli

ASSICURATI

Se scelta l'opzione "PARCO VEICOLI"*:

- o Il Contraente ed i componenti del suo nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, anche quando, in veste di pedoni, ciclisti, o trasportati, siano coinvolti in incidenti stradali;
- o I veicoli a motore di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, compreso il traino di roulotte o carrelli;
- o Il conducente autorizzato dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente;
- o I terzi trasportati sul veicolo assicurato.

GARANZIE

1. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a

- persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
 3. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
 4. Il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
 5. Il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
 6. Le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
 7. L'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

MASSIMALE

€10.000,00 - €15.000,00 - €20.000,00 - €25.000,00 *per evento senza limite annuo.*

**Professionisti
qualificati
sempre a tua
disposizione**



| TUTELA PROFESSIONISTI

ASSICURATI

Se scelta l'opzione "DIPENDENTE":

- o il Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni ulteriore attività libero professionale.

Se scelta l'opzione "LIBERO PROFESSIONISTA":

- o il Contraente nell'ambito della propria attività professionale, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, lavoratori somministrati e stagisti.

Se scelta l'opzione "STUDIO ASSOCIATO":

- o i Liberi Professionisti appartenenti allo Studio Associato, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, lavoratori somministrati e stagisti.

GARANZIE

1. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
3. L'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; è compresa l'attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato;
4. La difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di RC fino ad un massimo di € 2.000. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese

legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).

MASSIMALE

€10.000,00 - €20.000,00 - €30.000,00 - €40.000,00 - €50.000,00 per evento senza limite annuo.

Copertura opzionale contrattuale

GARANZIE

1. Le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività. Salvo altre espresse indicazioni, la presente garanzia si intende riferita all'immobile sito all'indirizzo indicato in polizza;
2. Le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D. L.112/08 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Le controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad €500,00;
4. Le controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, sempre che il valore in lite sia superiore ad €500,00;
5. Le controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad €500,00;
6. Il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Copertura opzionale pacchetto sicurezza

GARANZIE

Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a €1.000.

Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.
- Decreto Legislativo n. 472/1997 (Riforma fiscale e tributaria) norme analoghe e successive integrazioni.

Copertura opzionale incarico Sindaco

La copertura viene estesa anche all'attività di sindaco svolta dal professionista presso le società indicate in polizza.

Copertura opzionale recupero crediti giudiziale

Recupero di crediti, relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuati dal professionista contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente ad 1 (uno) / 2 (due) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a €500,00.



| TUTELA CONDOMINIO

ASSICURATI

- o Il Condominio nella persona dell'Amministratore in carica;
- o Le persone addette, in rapporto di dipendenza, alla conduzione del condominio.

GARANZIE

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. Azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
3. Difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).
4. Azioni di recupero di quote condominiali. La presente garanzia opera con riferimento a casi assicurativi originati da fatti accaduti o atti posti in essere almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia e sempre che la prima rata quote condominiali non versata si riferisca ad un periodo temporale collocabile almeno 180 giorni dopo la decorrenza della garanzia. Tale garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. In tali casi, la Società, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale.
5. Controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente assunti;
6. Controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda contraente;
7. Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, sempre che il valore in lite sia superiore ad €500,00.



MASSIMALE

€10.000,00 - €15.000,00 - €20.000,00 – €25.000,00 *per evento senza limite annuo.*

Copertura opzionale plus

GARANZIE

1. Controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio;
2. Controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini;
3. Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.



Scopri i prodotti Trade su trade.axa-assistance.it

Tutte le polizze sono conformi al Decreto Legislativo n.68 del 21/05/2018 di attuazione della direttiva (U:E) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (denominata comunemente IDD).

Contatti

infotrade@axa-assistance.com

per qualsiasi informazione (ad eccezione dei sinistri)

+39 06 42 11 56 94

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30

il sabato dalle 09:00 alle 13:30

CHAT on-line dedicata

dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:30

il venerdì dalle 09:00 alle 13:30